

# Comune di SANT'AGAPITO (Prov. ISERNIA)

## Determinazione del responsabile unico del procedimento

N. 228 Data 28/12/2015	<b>Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento in economia della gestione di servizio mediante procedura di cottimo fiduciario - Determina a contrattare.</b>
---------------------------	--

L'anno duemila QUINDICI, il giorno VENTOTTO, del mese DICEMBRE, nel proprio ufficio;

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, nella programmazione di questo Ente è previsto l'affidamento dei servizi di gestione del territorio e dei servizi comunali

Considerato che l'importo del servizio da porre a base di affidamento [costituito dal costo per l'espletamento del servizio vero e proprio da assoggettare a ribasso in sede di offerta e dagli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del Codice dei contratti) ed esclusa l'I.V.A. nella misura vigente] risulta contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art. 125, comma 11, del Codice stesso (superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria UE per gli appalti intracomunitari di beni e servizi pubblici di cui all'art. 28 del Codice dei contratti, attualmente pari ad €. 200.000,00) e che, quindi, dovendo procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell'art. 332 del relativo Regolamento, per individuare l'operatore economico contraente cottimista previa indagine di mercato;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

#### **"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.**

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

#### **"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di servizi comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 06.07.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15.07.2011, n. 111 e, in particolare, il comma 6, il quale dispone che "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27.12.2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. ....omissis...";

Visto l'art. 7 "Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto" del decreto-legge 07.05.2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e, in particolare, il comma 1, il quale dispone: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili";

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento:

non è compreso né nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.a. e né nei bandi di gara pubblicati dalla stessa Consip S.p.A. per servizi comparabili;

Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.a., il combinato disposto degli artt. 7,

comma 3, 33 e 252, comma 1, del Codice dei contratti;

Rilevato, in particolare, che per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio in oggetto risulta rispettato il disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici (nel testo aggiunto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214), il quale prescrive che:

*“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.”;*

rilevando, nel contempo, che, ai sensi dell'art. 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, tale disposizione relativa all'unica centrale di committenza trova applicazione dalla data del 31 marzo 2013;

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del suddetto contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei contratti;

Visto che per il detto contratto di cottimo, in relazione alle caratteristiche e agli importi da porre a base di gara informale, trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” nonché le disposizioni contenute nella Parte I, IV e VII, del Regolamento del codice dei contratti;

Fatto presente che per l'anno 2016 la disponibilità economica massima prevista per il servizio di che trattasi è identica a quella messa a disposizione per l'anno 2015, quindi € 55.000,00, da imputare al cap. 1090 – codice 1.01.06.03 del bilancio di previsione 2016;

Considerato che in relazione all'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio in parola, poiché ne ricorrono le condizioni di legge, per la scelta del contraente cottimista può essere seguita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, in quanto detto servizio rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 125, comma 10, lett. c), del Codice stesso

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale:

## **D E T E R M I N A**

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto in economia e con la procedura del cottimo fiduciario:

<b>OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI.
<b>FINE DA PERSEGUIRE</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL TERRITORIO
<b>FORMA DEL CONTRATTO</b>	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	PUBBLICA

2° Di procedere all'affidamento del servizio in parola mediante cottimo fiduciario;

3° Nei tempi e con le modalità previsti dalla delibera 05/03/2014 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d'appalto per il corrente anno 2015 e dalle relative istruzioni (*si veda il Mod. 853010.5.e - in relazione a quanto previsto da tale deliberazione dell'AVCP del 21 dicembre 2011 il presente periodo,*

almeno in relazione al pagamento del contributo AVCP, deve essere riportato solo qualora l'importo dei servizi da porre a base di gara risulti pari o superiore ad €. 40.000,00, I.V.A. esclusa), viene dato corso:


- a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- b) al versamento della contribuzione di € 30,00 da parte di questa stazione appaltante prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

4° Di dare atto che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 331, comma 3, del Regolamento del codice dei contratti, l'esito dell'affidamento del contratto in parola effettuato mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

5° Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui precedente punto 3°b), impegno di spesa sull'intervento 1.01.02.02 cap. 1043 del bilancio del corrente esercizio.

6° Di assumere, per quanto concerne il pagamento del servizio per l'anno 2016, impegno di spesa di € 55.000,00 al cap. 1090 – codice 1.01.06.03 del bilancio di previsione anno 2016;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



**Il Responsabile unico del procedimento**

.....

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

**APPONE**


il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li .....



**Il Responsabile del servizio**

.....

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal ..... al .....

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li .....



**Il Responsabile del servizio**

.....